



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6172

Seduta del 28/03/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandra Locatelli di concerto con l'Assessore Lara Magoni

Oggetto

D.M. 29/11/2021 - FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'. APPROVAZIONE DEI CRITERI DI FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E ADEGUAMENTO DI PARCHI GIOCO INCLUSIVI, PERCORSI NATURALISTICI ACCESSIBILI, RISTRUTTURAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI E ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ANNO 2022 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE MAGONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Claudia Moneta

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 17 pagine

di cui 8 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 2, comma 4, lett. b) dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", che impegna gli Stati ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazione di alcun tipo basate sulla disabilità;

DATO ATTO che la predetta Convenzione impegna gli Stati a prendere ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini;

RICHIAMATE le seguenti normative statali e regionali con successive modifiche e integrazioni:

- la l. 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che tra i suoi obiettivi prevede all'art. 23 quello della rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative;
- l.r. 4 maggio 2020, n. 9: "Interventi per la ripresa economica";
- l.r. 5 agosto 2016, n. 20: "Disposizioni per l'inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile";
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";
- l.r. 14 dicembre 2004 n. 34: "Politiche regionali per i minori";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti Regionali:

- D.G.R. 16 febbraio 2005 n. VII/20763 "Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per le persone disabili" – (C.S.E.);
- D.G.R. 13 giugno 2008 n. VIII/7433 "Definizione dei requisiti minimi per il funzionamento delle Unità di Offerta Sociale "Servizio di Formazione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

all'Autonomia per le persone disabili”;

VISTI:

- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19” che ha istituito un Fondo denominato “Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021;
- il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021: “Riparto delle risorse afferenti il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” che ha definito in particolare le finalità, le risorse finanziarie e il relativo riparto tra le Regioni, nonché i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo medesimo;

CONSIDERATO che il suddetto D.M. del 29 novembre 2021 prevede che le risorse siano destinate alle Regioni per finanziare progetti attuati dai Comuni, anche in forma associata, per attività tra le quali:

- interventi diretti a favorire l'inclusione delle persone con disabilità attraverso la realizzazione di attività ludico-sportive, che devono riguardare le aree accessibili e attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti i bambini, anche con condizioni di disabilità, di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle facoltà cognitive;
- la riqualificazione di strutture semiresidenziali per persone con disabilità, in cui vengono svolte attività, qualunque sia il soggetto a cui l'uso è concesso, e comunque esse siano denominate dalle normative regionali, di tipo non residenziale con finalità socio-assistenziali, socio-educative, polifunzionali, ludico-ricreative, socio-occupazionali, riabilitative per persone con disabilità e l'ammodernamento o il potenziamento di supporti digitali, degli arredi e di dotazioni strumentali finalizzate alla realizzazione di laboratori;
- l'organizzazione di servizi in ambito sportivo che devono riguardare l'acquisto o il noleggio di attrezzature, ausili e mezzi di trasporto che il Comune, anche in forma associata, può concedere in comodato d'uso gratuito alle società sportive dilettantistiche che abbiano quale fine statutario la promozione dello sport inclusivo o l'avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità oppure che, in alternativa, possano documentare di svolgere tali attività pur se non espressamente indicate tra le finalità statutarie;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il “Piano d’Azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità 2021-2023” approvato con D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 5809, che prevede il proseguimento dello sviluppo e implementazione dell’attività di realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi degli anni precedenti;
- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura adottato con DCR IX/64 del 10 luglio 2018, che individua tra i risultati attesi dell’area sociale – Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – programmi, progetti ed interventi a sostegno delle persone con disabilità;

PRESO ATTO del significativo interesse dimostrato in particolare dai Comuni lombardi rispetto ai precedenti avvisi regionali che hanno finanziato infrastrutture ludico-ricreative inclusive, nello specifico:

- D.G.R. n. XI/502 del 2 agosto 2018 “Determinazioni in ordine alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi” e del relativo bando, finalizzato alla realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, approvato con d.d.u.o. 6 agosto 2018 - n. 11713 e successiva D.G.R. n. XI/688 del 24 ottobre 2018 “Ulteriori determinazioni in ordine al finanziamento dei progetti per la realizzazione e adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi, di cui alla DGR 502 del 2 agosto 2018”, con cui sono stati finanziati interventi realizzati da n. 83 Enti;
- D.G.R. n. XI/3364 del 14 luglio 2020 “Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi – annualità 2020-2021: approvazione dei criteri generali” e del relativo bando “Attuazione D.G.R. n. 3364/2020: avviso per la realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi – annualità 2020-2021” con d.d.s. 22 luglio 2020 – n. 8839 e successiva D.G.R. n. XI/4904 del 21 giugno 2021 “Realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi – annualità 2020-2021 – di cui alla D.G.R. 3364 del 14 luglio 2020: rifinanziamento”, con cui sono stati finanziati interventi realizzati da n. 260 Enti;

STABILITO che l’art. 6 del D.M. del 29 novembre 2021 precisa che:

- il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, secondo gli importi indicati nella tabella 1, a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli interventi da finanziare come previsti dalle programmazioni regionali adottati in accordo con i Comuni e con le autonomie locali;
- la Regione adotta una Delibera di Giunta Regionale, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) la tipologia di interventi che si intendono attuare;
- b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia;
- c) i Comuni interessati;
- d) le modalità di attuazione e il relativo cronoprogramma;
- e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati;

DATO ATTO che:

- il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2021 stabilisce che a Regione Lombardia viene riconosciuto l'importo di € 10.020.000,00 che sarà stanziato su appositi capitoli di entrata e di spesa istituiti con variazione al bilancio regionale 2022, richiesta con nota Prot. nr. J2.2022.6582 del 17 marzo 2022, approvata nella seduta odierna;
- per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024 le risorse regionali, destinate a finanziare interventi relativi alla realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi e alla creazione di percorsi naturalistici accessibili a favore dei Comuni, delle Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane fino a 30 mila abitanti e degli Enti Parco di Regione Lombardia, ammontano a complessivi euro 9.000.000,00 e sono disponibili sul capitolo 12.02.203.14411 nel bilancio regionale 2022 – 2024, approvato con Legge Regionale n. 26 del 28 dicembre 2021, per euro 3.000.000,00 su ciascun esercizio;

RITENUTO necessario assicurare alle persone disabili pieno accesso alla partecipazione ad attività ludico-ricreative-sportive e beneficiare delle strutture semiresidenziali dedicate e degli spazi aperti, finalizzati al loro globale benessere psicofisico e piena inclusione sociale, così come previsto dai citati atti di programmazione nazionale e regionale;

CONSIDERATO, alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle disponibilità finanziarie, promuovere una più ampia diffusione sul territorio degli interventi, con l'obiettivo di favorire i processi di socializzazione e di integrazione delle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo, di riflesso, anche ad una maggiore integrazione delle famiglie attraverso l'attivazione di un bando di finanziamento a valere sulle seguenti linee di intervento:

- Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi;
- Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili;
- Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione strutture semiresidenziali per disabili;
- Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

EVIDENZIATO che le linee di attività anzidette potranno essere finanziate con le seguenti risorse:

- Linea 1: euro 6.020.000,00 (di cui euro 4.020.000,00 risorse ministeriali ed euro 2.000.000,00 risorse regionali);
- Linea 2: euro 3.000.000,00 (di cui euro 2.000.000,00 risorse ministeriali ed euro 1.000.000,00 risorse regionali);
- Linea 3: euro 2.000.000,00 (risorse ministeriali);
- Linea 4: euro 2.000.000,00 (risorse ministeriali);

VALUTATO, in continuità con le iniziative regionali già enunciate di stabilire che i soggetti beneficiari sono:

- Linea 1 e Linea 2: i Comuni lombardi, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane fino a 30 mila abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia;
- Linea 3: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni;
- Linea 4: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni fino a 30 mila abitanti;

RITENUTO inoltre:

- di stabilire che sono esclusi dal finanziamento sulla Linea 1 gli Enti che hanno già beneficiato di contributi a seguito della partecipazione al bando 2018 (ex DGR 502/2018), al bando 2020-2021 (ex DGR 3364/2020 e DGR 4904/2021) e alla realizzazione di parchi gioco inclusivi (DGR 4381/2021);
- di specificare che le risorse Regionali delle Linea 1 (euro 2.000.000,00) e della Linea 2 (euro 1.000.000,00) sono destinate, oltre ai Comuni e alle Unioni dei Comuni fino ai 30 mila abitanti, alle Comunità Montane fino a 30 mila abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia;
- che Regione Lombardia potrà riassegnare eventuali importi residui di ciascuna Linea di intervento, compatibilmente con le finalità e proporzionalmente alle risorse necessarie, per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse;
- necessario definire i criteri generali e il cronoprogramma per la presentazione dei progetti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO di dare mandato alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di adottare tutti gli ulteriori atti necessari per attuazione del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa sugli Aiuti di Stato in quanto i destinatari finali sono solo persone fisiche e gli intermediari sono soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, che demandano alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;

VISTE:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico in materia di organizzazione e personale" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta Regionale;

STABILITO di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it;

RICHIAMATA la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste con la DGR n. X/7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di promuovere lo sviluppo sul territorio regionale di interventi a favore delle attività ludico-sportive, della ristrutturazione o riqualificazione delle strutture semiresidenziali per disabili e dei servizi in ambito sportivo, con l'obiettivo di sviluppare processi di socializzazione e di integrazione delle persone con disabilità motorie, sensoriali, intellettive e di altro genere, contribuendo ad una maggiore integrazione delle famiglie, attraverso l'attivazione di un bando di finanziamento articolato in quattro Linee di intervento:
 - Linea 1: attuazione di attività ludico – sportive quali la realizzazione e adeguamento di parchi gioco inclusivi;
 - Linea 2: creazione di percorsi naturalistici accessibili;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Linea 3: ristrutturazione o riqualificazione strutture semiresidenziali per disabili;
 - Linea 4: organizzazione di servizi in ambito sportivo;
2. di stabilire i soggetti beneficiari in relazione alle Linee di intervento:
- Linea 1 e Linea 2: i Comuni lombardi, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane fino a 30 mila abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia;
 - Linea 3: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni;
 - Linea 4: i Comuni lombardi e le Unioni di Comuni fino a 30 mila abitanti;
3. di ripartire le risorse totali pari a euro 13.020.000,00, di cui euro 10.202.000,00 assegnate a regione con D.M. del 29 novembre 2021, disponibili su appositi capitoli di entrata e di spesa istituiti con variazione al bilancio regionale 2022, richiesta con nota Prot. nr. J2.2022.6582 del 17 marzo 2022, approvata nella seduta odierna e di euro 3.000.000,00 disponibili nel bilancio regionale 2022 – 2024 sul capitolo 12.02.203.14411, come segue:
- Linea 1: euro 6.020.000,00 (di cui euro 4.020.000,00 risorse ministeriali ed euro 2.000.000,00 risorse regionali);
 - Linea 2: euro 3.000.000,00 (di cui euro 2.000.000,00 risorse ministeriali ed euro 1.000.000,00 risorse regionali);
 - Linea 3: euro 2.000.000,00 (risorse ministeriali);
 - Linea 4: euro 2.000.000,00 (risorse ministeriali);
4. di stabilire che sono esclusi dal finanziamento sulla Linea 1 gli Enti che hanno già beneficiato di contributi a seguito della partecipazione al bando 2018 (ex DGR 502/2018), al bando 2020-2021 (ex DGR 3364/2020 e DGR 4904/2021) e alla realizzazione di parchi gioco inclusivi (DGR 4381/2021);
5. di specificare che le risorse regionali delle Linea 1 (euro 2.000.000,00) e della Linea 2 (euro 1.000.000,00) sono destinate, oltre ai Comuni e alle Unioni dei Comuni fino ai 30 mila abitanti, alle Comunità Montane fino a 30 mila abitanti e gli Enti Parco di Regione Lombardia;
6. di poter riassegnare eventuali importi residui di ciascuna Linea di intervento, compatibilmente con le finalità e proporzionalmente alle risorse necessarie, per lo scorrimento delle graduatorie dei progetti ammessi e non finanziabili per esaurimento delle risorse;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di approvare l'Allegato A) "Criteri generali per la presentazione di progetti per attività ludico sportive, ristrutturazione o riqualificazione di strutture semiresidenziali per disabili e servizi in ambito sportivo – Anno 2022 (D.M. 29/11/2021)", che definisce i criteri generali e il cronoprogramma per la presentazione dei progetti, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di inviare la richiesta di erogazione delle risorse destinate a Regione Lombardia all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità via posta elettronica certificata ufficio.disabilita@pec.governo.it, come previsto dall'art. 6 del D.M. del 29 novembre 2021;
9. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità, l'adozione di tutti gli atti necessari per l'attuazione del presente provvedimento;
10. di dare atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy By Design previste con la DGR n. X/7837 del 12 febbraio 2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dei dati;
11. di rimettere alla struttura competente gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge